

REGOLAMENTO (UE) N. 214/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2011

recante modifica degli allegati I e V del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio⁽²⁾.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽³⁾, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽⁵⁾.
- (3) L'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione di Stoccolma»), firmata il 22 maggio 2001 e approvata, a nome della Comunità,

con decisione 2006/507/CE del Consiglio⁽⁶⁾ e della conseguente azione normativa relativa a dette sostanze adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE⁽⁷⁾. L'allegato V deve inoltre essere modificato al fine di rispecchiare l'azione normativa adottata per vietare l'esportazione di alcune sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti.

- (4) L'iscrizione della difenilammina, del triazossido e del triflumuron come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, l'aggiunta all'elenco delle sostanze chimiche nella parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 non deve essere effettuata fino a quando non saranno prese decisioni sullo statuto di dette sostanze chimiche.
- (5) L'iscrizione del bifentrin e del metam come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa; dette sostanze attive sono state identificate e notificate ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/CE. Di conseguenza, il bifentrin e il metam non possono essere utilizzati come pesticidi perché tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente proibiti, nonostante possano essere ancora autorizzati dagli Stati membri fino all'adozione di una decisione a norma della direttiva 98/8/CE. Occorre pertanto inserire il bifentrin e il metam negli elenchi di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, l'aggiunta all'elenco delle sostanze chimiche nella parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 non deve essere effettuata fino a quando non saranno prese decisioni sullo statuto di dette sostanze chimiche.
- (6) L'iscrizione del carbosulfan come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto il carbosulfan non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L'iscrizione del carbosulfan nella parte 2 dell'allegato I è

⁽¹⁾ GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

- stata sospesa a causa della nuova domanda di iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I⁽¹⁾. Poiché la nuova domanda è stata ritirata dal richiedente, viene a cadere il motivo della sospensione dell'iscrizione nella parte 2 dell'allegato I. Occorre pertanto inserire la sostanza carbosulfan nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (7) L'iscrizione della trifluralina come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto la trifluralina non può essere utilizzata come pesticida e deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L'iscrizione della trifluralina nella parte 2 dell'allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/CEE presentata in base all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere la trifluralina come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto la trifluralina rimane vietata come pesticida e il motivo per sospenderne l'inclusione nella parte 2 dell'allegato è venuta meno. Occorre pertanto inserire la sostanza trifluralina nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (8) L'iscrizione del clortal-dimetile come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto il clortal-dimetile non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (9) Le sostanze chimiche clordecone, esabromobifenile, esaclorocicloesani, lindano e pentabromodifeniletere sono aggiunte all'elenco di prodotti chimici che non possono essere esportati di cui alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008. Non è pertanto più necessario includere dette sostanze chimiche nelle parti 1 e 2 dell'allegato I di detto regolamento e di conseguenza le voci devono essere soppresse.
- (10) Le sostanze chimiche esabromobifenile, esaclorocicloesano (HCH) e lindano sono già presenti nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. La relativa aggiunta alla parte 1 dell'allegato V di detto regolamento deve pertanto essere rispecchiata nella parte 3 dell'allegato I.
- (11) Il regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III⁽²⁾ attua le decisioni adottate conformemente alla convenzione di Stoccolma di includere il clordecone, il pentaclorobenzene, l'esabromobifenile, gli esaclorocicloesani, il lindano, il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifenile nella parte 1 dell'allegato A della convenzione di Stoccolma aggiungendo dette sostanze chimiche alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Le sostanze attive devono pertanto essere aggiunte dalla parte 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (12) Il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico⁽³⁾ vieta l'esportazione del mercurio metallico e di determinati composti e miscele di mercurio dall'Unione verso i paesi terzi. Queste sostanze chimiche devono pertanto essere aggiunte all'elenco di sostanze di cui alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008. Si deve inoltre modificare la voce relativa ai composti del mercurio di cui alla parte 1 dell'allegato I al fine di rispecchiare il divieto di esportazione di determinati composti del mercurio e lo stato attuale dei composti del mercurio nell'ambito della direttiva 98/8/CE.
- (13) Gli allegati I e V del regolamento (CE) n. 689/2008 devono pertanto essere modificati di conseguenza.
- (14) Per dare agli Stati membri e all'industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:

- 1) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:

1) la parte I è così modificata:

a) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einesc	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi per i quali non è richiesta la notifica
«Bifentrin	82657-04-3		2916 20 00	p(1)	div	
Clortal-dimetile +	1861-32-1	217-464-7	2917 39 95	p(1)	div	
Difenilammina	122-39-4	204-539-4	2921 44 00	p(1)	div	
Metam	144-54-7 137-42-8	205-632-2 205-239-0	2930 20 00	p(1)	div	
Triazossido	72459-58-6	276-668-4	2933 29 90	p(1)	div	
Triflumuron	64628-44-0	264-980-3	2924 29 98	p(1)	div»	

b) la voce relativa ai composti del mercurio è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einesc	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi per i quali non è richiesta la notifica
«Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiacil- ed arilmercurici, eccetto i composti del mercurio elencati all'allegato V #	62-38-4, 26545-49-3 e altri	200-532-5, 247-783-7 e altri	2852 00 00	p(1) -p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/»

c) la voce relativa ai bifenili polibromurati è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einesc	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi per i quali non è richiesta la notifica
«Bifenili polibromurati (PBB) eccetto esabromobifenile #	13654-09-6, 27858-07-7 e altri	237-137-2, 248-696-7 e altri	2903 69 90	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/»

d) è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einesc	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi per i quali non è richiesta la notifica
«Clordecone	143-50-0	205-601-3	2914 70 00	p(2)	restr»	

e) è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einesc	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi per i quali non è richiesta la notifica
«Pentabromodifenil-eteri +	32534-81-9	251-084-2	2909 30 31	i(1)	restr»	

f) è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einesc	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi per i quali non è richiesta la notifica
«HCH/Esaclorocicloesano (isomeri misti) #	608-73-1	210-168-9	2903 51 00	p(1) -p(2)	div-restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/ »

g) è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einesc	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi per i quali non è richiesta la notifica
«Lindano (γ-HCH) #	58-89-9	200-401-2	2903 51 00	p(1) -p(2)	div-restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/ »

2) la parte 2 è così modificata:

a) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	CAS	Numero Einesc	Codice NC	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
«Carbosulfan	55285-14-8	259-565-9	2932 99 00	p	div
Clortal-dimetile	1861-32-1	217-464-7	2917 39 95	p	div
Trifluralina	1582-09-8	216-428-8	2921 43 00	p	div»

b) è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica	CAS	Numero Einesc	Codice NC	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
«Pentabromodifenil-eteri	32534-81-9	251-084-2	2909 30 31	i	restr»

3) la parte 3 è così modificata:

a) la voce «HCH (isomeri misti)» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i)	Codice SA Sostanza pura	Codice SA Miscela, preparati contenenti la sostanza	Categoria
«HCH (isomeri misti) (*)	608-73-1	2903.51	3808.50	Pesticida»

b) la voce «blindano» è sostituita dal seguente:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i)	Codice SA Sostanza pura	Codice SA Miscele, preparati contenenti la sostanza	Categoria
«Lindano (*)	58-89-9	2903.51	3808.50	Pesticida»

c) la voce «bifenili polibromurati (PBB)» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i)	Codice SA Sostanza pura	Codice SA Miscele, preparati contenenti la sostanza	Categoria
«Bifenili polibromurati (PBB)				
— (esa-) (*)	36355-01-8	—	3824.82	Industriale»
— (otta-)	27858-07-7			
— (deca-)	13654-09-6			

ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008 è così modificato:

1) nella parte 1 sono aggiunte le seguenti voci:

Descrizione delle sostanze chimiche/ articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni (p. es. denominazione, numero CE, N. CAS, ecc.)	
	«Clordecone	Numero CE 205-601-3 Numero CAS 143-50-0 Codice NC 2914 70 00
	Pentaclorobenzene	Numero CE 210-172-5 Numero CAS 608-93-5 Codice NC 2903 69 90
	Esabromobifenile	Numero CE 252-994-2 Numero CAS 36355-01-8 Codice NC 2903 69 90
	Esaclorocicloesani, compreso il lindano	Numero CE 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9 Numero CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1 codice NC 2903 51 00
	Tetrabromodifeniletere C ₁₂ H ₆ Br ₄ O	Numero CE 254-787-2 e altri Numero CAS 40088-47-9 e altri Codice NC 2909 30 38
	Pentabromodifeniletere C ₁₂ H ₅ Br ₅ O	Numero CE 251-084-2 e altri Numero CAS 32534-81-9 e altri Codice NC 2909 30 31
	Esabromodifeniletere C ₁₂ H ₄ Br ₆ O	Numero CE 253-058-6 Numero CAS 36483-60-0 e altri Codice NC 2909 30 38
	Eptabromodifeniletere C ₁₂ H ₃ Br ₇ O	Numero CE 273-031-2 Numero CAS 68928-80-3 e altri Codice NC 2909 30 38»

2) nella parte 2 sono aggiunte le seguenti voci:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni (p. es. denominazione, numero CE, numero CAS, ecc.)
«Mercurio metallico e miscela di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % peso per peso	Numero CAS 7439-97-6 Codice NC 2805 40
Composti del mercurio eccetto i composti esportati a fini di ricerca e sviluppo, medici o di analisi	Cinabro, (I) cloruro di mercurio (Hg ₂ Cl ₂ , Numero CAS 10112-91-1), (II) ossido di mercurio (HgO, Numero CAS 21908-53-2); codice NC 2852 00 00»